

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 14 aprile 2020

Circolare 8/2020: Decreto legge n. 23/2020 (cd Decreto Liquidità)

Gentile Cliente,

La informiamo che è stato pubblicato sulla GU dell'8 aprile 2020 il Decreto Legge n. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità", contenente "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", **in vigore dal 9.4.2020**

Di seguito si illustrano i principali provvedimenti

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle **imprese con sede in Italia** colpite dall'emergenza COVID-19, è stata disposta la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Tra i beneficiari di tale previsione sono ricompresi "*i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA*".

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA – DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE

Con la modifica dell'art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 è disposto il **differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021** dell'entrata in vigore del "*Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*".

pag. 1 / 3

La proroga **non riguarda** le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi dell'impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla **nomina dell'organo di controllo** di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI / CONTRIBUTIVI

E' prevista la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*" **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei soggetti:**

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020** (ossia in generale **nel 2019**)

in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019

- - - - -

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **Ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **Contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020 ovvero** in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

È prevista la **sospensione** per il periodo **23.2 - 31.12.2020** della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni entro 5 anni dall'acquisto);
- **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI / CONTRIBUTIVI

Relativamente all'anno 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80%** della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame **estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese:**

- acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza** interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Tra le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta sono compresi anche i **detergenti mani ed i disinfettanti**.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al MISE.

- - - - -

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni